

L'onorevole preopinante ha poi anche messo innanzi alla Camera i danni che vengono dagli atti coattivi che si esercitano contro i contribuenti, contro i privati, ed ha descritto la desolazione della famiglia, la esportazione dei mobili dalla casa ed altre circostanze simili.

Ora, se io non vado errato, credo di poter contrapporre a questa sua osservazione, che dessa può per avventura essere giusta quando riguardi gli atti coattivi che si fanno per la riscossione delle imposte dirette; ma, quando si tratta di tasse di registro, non credo che sia possibile l'ipotesi che con tanta evidenza d'immagini esponeva l'onorevole Mancini.

Infatti, quando si tratta di tasse di registro, non occorre altro che si presenti l'atto e si paghi la tassa; ma atti coattivi per pagamento di una tassa di registro io veramente non li so immaginare.

SANMINIATELLI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Per queste considerazioni, e per altre che si potrebbero aggiungere, e che sono state indicate dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole relatore della Commissione, io ripeto che, annuendo all'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini, non potrei acconsentire alla soppressione da lui proposta.

SANMINIATELLI. Io appoggio l'emendamento in linea principale proposto dall'onorevole Mancini, non solamente perchè io creda insufficiente l'emendamento sussidiario proposto da lui, ma per aggiungere un'osservazione semplicissima e tutta pratica, la quale mi pare che tolga valore alle osservazioni in contrario fatte dal commissario regio.

Se in fatto la Commissione e il commissario regio accettano l'emendamento sussidiario proposto dall'onorevole Mancini, è chiaro che la portata pratica dell'articolo che è nel progetto di legge si restringe a ben poca cosa.

Infatti, allorché l'amministrazione possa essere condannata al pagamento dei danni ed interessi nei casi di colpa grave, io non comprendo, o signori, quale sia il vantaggio sperato da una posizione eccezionale che le si faccia, di non poter essere condannata negli altri casi ammessi e consentiti dal diritto comune.

Si ha una grande opinione della equità e della infallibilità degli agenti che rappresentano l'amministrazione finanziaria. Non andrò a discutere il merito di questa opinione, non entrerà a discutere se il servizio di questa parte dell'amministrazione sia talmente regolare, da giustificare questa fede che s'invoca contro l'emendamento Mancini; ma prendo in parola il commissario regio, imperocchè se è vero che tutto proceda regolarmente, deve essere vero altresì che le condanne dell'amministrazione per danni ed interessi non si riscontrano che in pochissimo numero di casi, e si ha fede nella giustizia dei tribunali, e d'altra parte nella regolarità del servizio amministrativo; è dunque chiara la conseguenza non poter essere che pochis-

simi i casi di condanna ai quali il diritto comune faccia una applicazione che deve essere rispettata tanto dall'amministrazione quanto dai privati cittadini.

Quindi, da una parte io non veggio quale vantaggio per l'erario si spera dallo insistere sul primo capoverso dell'articolo 8, quando si debba aggiungere (come sarebbe parer mio e quello del commissario regio) l'emendamento proposto in linea sussidiaria dall'onorevole Mancini; ma dall'altra parte, o signori, se dovesse accettarsi solamente l'emendamento sussidiario e così una parte non proficua all'erario pure dovesse rimanere in questo primo capoverso dell'articolo 8, io vedrei una grande violazione, una flagrante offesa fatta ai principii, vedrei collocata l'amministrazione, e segnatamente l'amministrazione delle finanze, in una condizione eccezionale fuori della legge comune. Io, per la stima che loro professo, voglio sperare che tutti nella Camera i miei colleghi non lo consentano.

Sono queste le semplicissime osservazioni che ho voluto sottoporre alla Camera, perchè giammai, neppure per una pingue utilità, ed avrò l'onore di dichiararlo nell'occasione della discussione degli altri articoli, consentirei l'offesa fatta ai principii; ma meno che mai posso consentirla quando questa offesa ai principii non può che portare un meschino vantaggio all'erario, e potrebbe inoltre riuscire funesta per la giustizia, in quanto incoraggiasse l'amministrazione (sebbene io creda che non ne sia capace) a cadere in quelle colpe di cui fece parola l'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato l'emendamento soppressivo dell'onorevole Mancini.

(È appoggiato.)

Allora io metto ai voti il primo comma che il deputato Mancini vorrebbe soppresso. Resta inteso che chi approva l'emendamento Mancini, voterà contro.

Dunque chi intende di approvare la prima parte dell'articolo sorga.

(Non è approvata.)

Con questa soppressione, l'articolo rimarrebbe ora così concepito:

« Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

« Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso. »

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato.)

Ora si dovrebbe passare all'articolo 9, ma sono stati presentati sul medesimo molti emendamenti; anche oggi ne vennero quattro o cinque, i quali, per la loro importanza, sarà bene che sieno stampati...